



Il Tribunale Ordinario di Velletri

Sezione Volontaria Giurisdizione Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guglielmo Garri Presidente rel.

dott.ssa Maria Casaregola Giudice

dott.ssa Elisabetta Trimani Giudice

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di RG indicato in epigrafe
avente per oggetto: richiesta di autorizzazione all'iscrizione scolastica delle minori alla
scuola dell'obbligo

promossa da:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

letti gli atti e i documenti di causa,
sentite le parti e i rispettivi difensori,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che entrambe le parti hanno concluso per la cessazione della materia del
contendere in considerazione della adesione solo in sede di costituzione da parte del

resistente in ordine alla domanda di preiscrizione alla scuola dell'obbligo delle due figlie minorenni;

ritenuto che la preiscrizione alla scuola dell'obbligo è un atto necessario ed obbligatorio inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale cui entrambi i genitori sono tenuti; che tale atto deve necessariamente essere compiuto entro il 31 gennaio di ogni anno per cui la decisione tra i genitori deve essere preventivamente concordata con esclusivo riferimento alla tipologia di istituto scolastico in relazione al piano di offerta formativa proposto, nonché alla localizzazione dell'istituto stesso, senza alcun condizionamento di natura diversa; che il consenso, alla luce di quanto afferma la stessa difesa del resistente sarebbe stato immediatamente prestato dal padre subordinatamente alla circostanza seguente: "se non quella di vedere ampliato il diritto di visita in previsione del maggior impegno scolastico delle bambine, tale da poterle trattenere anche la notte del mercoledì e così della domenica nei fine settimana di sua spettanza."; che tale condizionamento ha obbligato la odierna parte ricorrente ha instaurare la presente procedura al solo fine di ottenere un provvedimento del Tribunale in luogo del necessario consenso del padre per il compimento di un atto obbligatorio per entrambi i genitori;

ritenuto pertanto che l'originario dissenso formulato dal resistente sotto forma di condizione relativamente ad una modifica del regime di visita non può che apparire totalmente ingiustificato, per cui va dichiarata la soccombenza virtuale del sig. [REDACTED] [REDACTED] dispone la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore della odierna ricorrente come in dispositivo.

P.T.M.

il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Dichiarare la estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 800,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e cap.

Si comunichi.

Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data
15/06/2020.

IL PRESIDENTE REL.

Dott. Guglielmo Garri